NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento in materia di visiting professor e visiting scholar

(emanato con D.R. n. 1175/2024 del 13/07/2024)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito Ateneo), nell'ambito delle proprie attività istituzionali e di pianificazione strategica, promuove la cooperazione accademica e scientifica internazionale per rafforzare la ricerca e l'innovazione, per arricchire la formazione e contribuire allo sviluppo scientifico e culturale e al progresso sociale.
 - A tal fine, l'Ateneo favorisce l'accoglienza e la permanenza di studiosi di elevata qualificazione e di rilevanza internazionale.
- 2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i presupposti e il procedimento per il conferimento del titolo di *visiting professor* e *visiting scholar*;
 - b) i diritti e i doveri correlati alla permanenza dei visiting professor e visiting scholar all'interno dell'Ateneo.

Art. 2

(Definizioni)

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per visiting professor: una/o studiosa/o esterna/o all'Ateneo, di elevata qualificazione scientifica, appartenente a università, istituzioni e/o enti, sia pubblici che privati, di Paesi stranieri, che svolge attività didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di insegnamenti, corsi di studio o corsi professionalizzanti dell'Ateneo;
 - b) per *visiting scholar*: una/o studiosa/o esterna/o all'Ateneo, di elevata qualificazione scientifica, appartenente a università, istituzioni e/o enti, sia pubblici che privati, di Paesi stranieri, che svolge attività di collaborazione scientifica coerente con gli obbiettivi del Piano Strategico dell'Ateneo.
 - c) per *struttura ospitante*: le strutture di Ateneo, sedi di didattica e/o di ricerca, come individuate dallo Statuto di Ateneo, presso le quali viene svolta l'attività del *visiting professor o del visiting scholar*;
 - d) per *docente proponente*: la docente o il docente oppure la ricercatrice o il ricercatore di Ateneo che invita il *visiting professor* oppure il *visiting scholar*.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 3

(Conferimento del titolo)

- 1. Il titolo di *visiting professor* oppure di *visiting scholar* (di seguito congiuntamente *visiting*) viene conferito successivamente alla selezione e/o all'individuazione con provvedimento del Direttore della *struttura ospitante*.
- 2. La selezione e/o individuazione avvengono tramite una delle seguenti modalità:
 - a) pubblicazione di bandi o avvisi pubblici, anche nell'ambito di accordi oppure convenzioni con altre università, istituzioni e/o enti, sia pubblici che privati, di Paesi stranieri;
 - b) invito da parte del/della docente proponente della *struttura ospitante*, nell'ambito di accordi quadro oppure convenzioni con altri Atenei di Paesi stranieri;
 - c) invito da parte del/della docente proponente nell'ambito di specifici progetti che finanziano la mobilità;
 - d) invito da parte delle strutture ospitanti su fondi propri oppure di terzi, pubblici o privati.
- 3. Il provvedimento di riconoscimento del titolo di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) l'istituzione di appartenenza e le generalità dello studioso;
 - b) la descrizione del profilo scientifico di rilevanza internazionale;
 - c) il nominativo del docente proponente;
 - d) in caso di mobilità, il titolo del progetto o gli estremi dell'accordo;
 - e) la descrizione delle attività che verranno svolte dal *visiting*, unitamente alle esigenze specifiche;
 - f) i fondi di finanziamento;
 - g) il periodo di permanenza, con l'indicazione della data di inizio e di fine.
- 4. Il titolo è riconosciuto solo per il periodo di permanenza e non dà diritto di accesso ai ruoli dell'Ateneo.
- 5. L'accoglienza e l'attribuzione del titolo di *visiting* vengono gestite dalle *strutture ospitanti* con modalità telematica attraverso l'applicazione on line di Ateneo denominata "Visiting.Unibo.it".

Art. 4

(Incarichi)

- 1. Ai visiting possono essere attribuiti anche più incarichi per lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca, con il limite massimo di due incarichi all'anno accademico, tre nel triennio e quattro nel quinquennio, salvo quanto previsto dal comma seguente per le attività di insegnamento inserite nella programmazione didattica.
- 2. Gli incarichi per le attività di insegnamento dei *visiting professor*, inserite nella programmazione didattica, restano disciplinate dall'art. 23 della Legge 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo in materia di contratti di insegnamento.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 5

(Periodo di permanenza e cause di risoluzione)

- 1. Il periodo di permanenza dei *visiting* non può essere inferiore a quindici giorni e non può superare i dodici mesi.
- 2. Qualora, durante la permanenza in Ateneo, il rapporto del *visiting* con l'università o l'ente di appartenenza termini o si interrompa, il rapporto con l'Ateneo si risolve di diritto, previa comunicazione al *visiting* da parte della *struttura ospitante*. Tale disposizione non si applica ai contratti di insegnamento di cui all'art. 4 comma 2 e ai contratti di collaborazione.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di contratti di insegnamento, per i *visiting professor* che svolgono attività inserita in programmazione didattica, il rapporto con il *visiting* si risolve, altresì, nel caso di violazione delle condizioni stabilite negli accordi o negli inviti nonché per la mancata osservanza dello Statuto, del Codice Etico e di comportamento e dei regolamenti di Ateneo. Possono comportare la risoluzione del rapporto anche sopravvenuti conflitti di interesse o altre ragioni di interesse rilevanti per l'Ateneo.
- Nei casi previsti dal comma 3, la risoluzione viene deliberata dalla struttura ospitante e/o dagli
 Organi competenti di Ateneo, previa audizione del visiting.
 La risoluzione del rapporto comporta la perdita del titolo di visiting con riferimento alla
 permanenza in corso.

Art. 6

(Diritti e doveri)

- 1. I diritti e i doveri delle parti sono stabiliti all'interno dell'accordo sottoscritto dal visiting.
- 2. La struttura ospitante garantisce al visiting per l'intero periodo di permanenza:
 - a) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - b) accesso ai laboratori, alle biblioteche e alle risorse informatiche dell'Ateneo;
 - c) assistenza e supporto amministrativo e informativo per il periodo di permanenza.
- 3. Il visiting scholar può partecipare solo su richiesta della struttura ospitante e con solo voto consultivo e per le materie di interesse, alle sedute del Consiglio del Corso di Studio presso il quale svolge l'attività didattica. Il visiting professor che svolge attività inserita in programmazione didattica, partecipa alle sedute del Consiglio del Corso di Studio presso il quale svolge l'attività didattica ed è tenuto a far parte delle commissioni di esami di profitto dell'insegnamento dai lui erogato, nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee di indirizzo di Ateneo. I visiting possono far parte delle commissioni di esami finali, qualora risultino relatori di tesi discusse in quella sede.
- 4. Il *visiting* è tenuto a:
 - a) svolgere le attività secondo il programma concordato;
 - attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo, comprese le disposizioni del Codice Etico e di comportamento e quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare gli adempimenti richiesti per la gestione della permanenza presso la *struttura ospitante*;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna
 - d) dotarsi, durante il periodo di permanenza e se necessario, di polizze sanitaria, contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni a terzi, con le modalità e nelle casistiche indicate nella guida operativa e, per i *visiting professor*, nella documentazione a corredo del contratto;
 - e) fare ingresso e soggiornare in Italia nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione;
 - f) predisporre la relazione finale di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Monitoraggio e relazione finale)

1. L'attività del *visiting* è oggetto di monitoraggio e valutazione periodica da parte del *docente proponente*, con specifico riguardo al contributo e agli obiettivi concordati.

Per valorizzare la collaborazione scientifica, il *visiting* redige una relazione finale dell'attività svolta e del contributo dato all'internazionalizzazione dell'Ateneo. La relazione è sottoposta dal *docente proponente* al visto del Direttore della *struttura ospitante* attraverso l'applicativo Visiting.Unibo.it.

Art. 8

(Compensi e rimborsi spese)

- 1. Il ruolo di *visiting* non prevede retribuzione e/o rimborso spese da parte della *struttura ospitante*, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto da specifico contratto.
- 2. Ogni struttura, in sede di programmazione, può prevedere, nel proprio budget, appositi fondi per i *visiting*.

Art. 9

(Brevetti e proprietà intellettuale)

1. In materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente in materia e il regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale di Ateneo. Clausole più specifiche possono essere previste all'interno degli accordi stipulati.

Art. 10

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
- 2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.